



## COMUNICATO ENALCACCIA

### IN VIGORE LE MODIFICHE ALLA LEGGE 157/92 APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

**8 gennaio 2025** - Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore l'articolo 18 della legge 157 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 551, della Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 2024. Le modifiche, per le quali l'ENALCACCIA si è da sempre battuta, accolgono alcune delle proposte di primaria importanza per il mondo venatorio e concorrono a garantire il legittimo esercizio dell'attività venatoria.

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- la riduzione da 60 a 30 giorni (decorrenti dalla pubblicazione del calendario sul Bollettino ufficiale della Regione) del termine per l'impugnazione dei calendari venatori (art. 18, comma 4, primo periodo);
- il riconoscimento delle associazioni venatorie quali parti necessarie nei giudizi di impugnazione dei calendari venatori (art. 18, comma 4, secondo periodo);
- l'esercizio dell'attività venatoria in forza dei calendari venatori della stagione precedente, in caso di accoglimento della domanda cautelare sulla richiesta di sospensiva del calendario venatorio riferito alla stagione corrente (art. 18, comma 4, quarto periodo).

Si tratta di modifiche che consentono, finalmente, di evitare situazioni di incertezza a ridosso dell'apertura della stagione venatoria e quindi di esercitare la caccia nella certezza del diritto, nonché di scongiurare il rischio della totale paralisi della stagione venatoria, a causa di provvedimenti assunti "*in limine inaudita altera parte*" in caso di impugnazione dei Calendari venatori. *Inoltre*, attraverso l'obbligo di notifica del contenzioso posto a carico delle Associazioni ambientaliste e animaliste - e comunque dei soggetti che impugnino i calendari venatori - è *rafforzata* la legittimazione delle Associazioni Venatorie Riconosciute considerate quali parti necessarie a potersi costituire in giudizio.

Altra novità di rilievo è costituita dal riconoscimento in favore del CTFVN del rango di Organo consultivo in materia venatoria al pari dell'ISPRA, per cui ai pareri espressi da tale Comitato è riconosciuto lo stesso valore di quelli dell'ISPRA (comma 3 dell'art. 18). Tale novità ha peraltro trovato anticipazione nella recente decisione con cui il TAR-Lazio ha rigettato il ricorso con il quale alcune associazioni animaliste avevano impugnato, nel luglio 2023, il decreto di ricostituzione del CTFVN.

Il Giudice Amministrativo ha evidenziato come la ricostituzione del Comitato sia avvenuta secondo le disposizioni della legge di bilancio 2023, che le funzioni di tale Commissione siano previste e disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 e che il Comitato abbia funzioni consultive a supporto dell'Amministrazione, mentre l'ISPRA svolge un ruolo tecnico obbligatorio. La decisione del TAR-Lazio ha inoltre ribadito quanto già sentenziato dal TAR-Lombardia (sentenza n. 02298/2024 Reg. Ric.) in merito alla valenza del parere reso dal CTFVN sul calendario venatorio, confermando che il parere del CTFVN sui calendari venatori ha sia carattere scientifico - in quanto non meramente fondato solo su considerazioni sociali, economiche e culturali - che carattere tecnico, posto che si tratta di un parere obbligatorio reso da un Organo in cui siedono rappresentanti dell'ISPRA e del mondo ambientalista e che quindi prende in considerazione tutti gli interessi coinvolti nell'attività venatoria.

Ma la vera novità di tale decisione è contenuta nella condanna alle spese comminata dal Giudice Amministrativo alle Associazioni ambientaliste ricorrenti, circostanza, questa, mai finora verificatasi nel contenzioso anticaccia. È evidente l'intento "deterrente" dell'Autorità Giudiziaria, inteso a scongiurare azioni temerarie e di puro disturbo, prive di fondamento giuridico e utili esclusivamente ad appesantire il carico giudiziario: tutto questo ha un costo che l'Autorità Giudiziaria non sembra più disposta ad ignorare.

Si accolgono, quindi, con favore le modifiche introdotte alla legge 157 del 1992, per le quali si ringraziano le Forze Politiche che molto si sono prodigate per la loro approvazione: tali modifiche costituiscono certamente un primo passo in avanti nel garantire il regolare e sereno svolgimento dell'attività venatoria.

L'auspicio è che si continui sulla strada della trasparenza e della certezza del diritto, nell'opera di riequilibrio delle esigenze della tutela ambientale e della pratica venatoria, e che possano trovare accoglimento quegli ulteriori urgenti adeguamenti normativi - peraltro già rappresentati agli Organi istituzionali e che non hanno trovato spazio in questa occasione - necessari ad assicurare pari dignità ai diversi interessi e certezza nell'esercizio dei diversi diritti.

Lamberto CARDIA  
Presidente Nazionale ENALCACCIA